

**Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Kanyama / Consiglio****(Causa T-167/18)**

(2018/C 161/75)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, laddove continua a menzionare il ricorrente al n. 4 dell'allegato II della decisione 2010/788/PESC e al n. 4 dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- dichiarare l'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione 2016/2231/PESC, e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-163/18, Amisi Kumba/Consiglio.

---

**Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Numbi / Consiglio****(Causa T-168/18)**

(2018/C 161/76)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Jhon Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, laddove continua a menzionare il ricorrente al n. 5 dell'allegato II della decisione 2010/788/PESC e al n. 5 dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- dichiarare l'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione 2016/2231/PESC, e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- condannare il Consiglio alle spese.